

Nota di commento, utilizzabile anche come scaletta per le assemblee sugli interventi in ambito previdenziale conseguenti al confronto tra Governo e CGIL-CISL-UIL come indicati nel verbale del 28 settembre 2016.

Il perché di un verbale

Il confronto iniziato lo scorso 24 maggio è stato sintetizzato nel verbale del 28 settembre 2016 che riepiloga il quadro degli interventi e i temi sui quali proseguirà la discussione.

Il verbale di sintesi distingue in parti i punti sui quali è emersa la condivisione da quelli di iniziativa governativa che hanno registrato giudizi articolati e di non condivisione.

Inoltre mentre la fase 1 descrive gli interventi che richiedono la copertura già nella legge di bilancio per il 2017, la fase 2 è l'agenda per l'intervento sul sistema contributivo ed altro che non richiede immediate coperture finanziarie.

Va inoltre precisato che le platee per la norma sui lavoratori precoci e per l'APE agevolata vanno ancora definite e la condivisione dipenderà dall'esito del confronto che si terrà a partire dai prossimi giorni.

FASE 1

Interventi sulle pensioni in essere

Si prevede la equiparazione della no tax-area (8.125 euro) tra redditi da pensione e da lavoro che sarà riconosciuta come detrazione d'imposta fino a un reddito di 55.000 euro.

La somma aggiuntiva, la cosiddetta quattordicesima mensilità, verrà riconosciuta con gli attuali importi anche ai pensionati con redditi fino a 2 volte il minimo (circa 1.000 euro).

Per i redditi fino a 1,5 il trattamento minimo, che già percepiscono la somma aggiuntiva, si prevede l'incremento dell'importo.

Viene confermato il meccanismo delle classi di contribuzione per anni per la definizione della entità delle somme.

L'intervento costituisce una risposta, non esaustiva, al tema dei redditi pensionistici da lavoro incrementando la platea dei soggetti che percepiranno la somma aggiuntiva e rafforzando l'importo di chi già la percepisce.

Nella seconda fase verrà invece definito il meccanismo di perequazione.

L'intervento sulla no tax-area, anche se non determina incrementi di reddito consistenti rappresenta un principio di equità.

Cumulo gratuito

Si prevede la cancellazione della cosiddetta "ricongiunzione onerosa", introdotta nel 2010.

La modalità individuata che determina la gratuità, sia per la pensione di vecchiaia che per quella anticipata, permette il cumulo di tutti i contributi previdenziali, compresi i periodi di riscatto della laurea, per tutti gli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria (dipendenti, autonomi, gestione separata).

Per il pensionato ci sarà un unico assegno pensionistico che sarà calcolato con il meccanismo del

pro-rata con le regole di ogni singola gestione.

Tale possibilità vale anche se si è maturato il diritto a pensione in una singola gestione.

L'intervento eliminerà una vera e propria ingiustizia introdotta nel 2010 che permetteva solo a titolo oneroso la ricongiunzione dei contributi. Riguarda una platea ampia di lavoratrici e di lavoratori, stimata in circa 80.000 persone, che hanno accrediti contributivi presso diverse gestioni.

Un esempio può essere quello relativo ai passaggi dal pubblico al privato, e viceversa, nell'ambito delle società partecipate.

Lavoratori precoci e pensione anticipata

Cancellazione delle penalizzazioni per l'accesso a pensione prima dei 62 anni (oggi sospese fino al 2017), con l'evidenza che tale previsione legislativa la si deve applicare all'intera platea a prescindere dal requisito di lavoro precoce.

Per chi ha maturato 12 mesi di contributi, conseguenti a effettivo lavoro anche non continuativo, fino al compimento del diciannovesimo anno di età si prevede:

- l'accesso al pensionamento ai 41 anni di contribuzione, oggi il requisito è di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e di 41 anni e 10 mesi per le donne, per alcune categorie particolarmente disagiate quali:
 - disoccupati senza ammortizzatori sociali;
 - persone in condizione di salute che determinano disabilità;
 - attività particolarmente gravose.

Il confronto tra Governo e OO.SS. individuerà tali categorie sulla base di alcuni criteri oggettivi.

Per carriere lavorative lunghe e iniziate in età giovane un primo risultato è la cancellazione definitiva delle penalizzazioni per l'accesso al pensionamento anticipato, norma che si deve applicare in termini generali dando continuità all'attuale previsione legislativa che le ha sospese fino al 2017.

La distinzione tra le attività lavorative, individuando quelle più gravose e che comportano un maggior rischio legato alla relazione tra età e mansione, determinerà il diritto a uscire a 41 anni di contributi.

Possibilità previste anche per le categorie di maggior disagio quali la disoccupazione e le condizioni di salute.

Si afferma un criterio legato al riconoscimento della onerosità del lavoro, per il riflesso che questo ha anche rispetto alle attese di vita, intaccando la forzata omogeneità prevista dall'attuale quadro normativo.

Aver indicato i 41 anni, seppur per una platea troppo ristretta, riapre il tema dell'accesso al pensionamento con tale requisito contributivo indicato nella piattaforma CGIL-CISL-UIL.

Lavori usuranti

L'intervento introduce i cambiamenti dell'attuale previsione legislativa, il decreto n.67 del 2011, che rivendicavamo da tempo, per permettere un effettivo accesso al pensionamento dei lavoratori occupati in mansioni usuranti.

Si interviene attraverso l'allentamento e la cancellazione di alcuni vincoli.

Inoltre con l'eliminazione delle finestre di accesso sarà possibile l'anticipo di 12 o 18 mesi del pensionamento rispetto all'attuale normativa agevolata.

Si realizza la combinazione tra il criterio dell'avere svolto attività usurante in sette anni degli ultimi dieci anni della vita lavorativa, cancellando il vincolo dell'essere stati impiegati in lavori usuranti nell'ultimo anno di vita lavorativa, e il criterio del numero di anni pari alla metà dell'intera vita lavorativa.

Tali criteri potranno valere indipendentemente l'uno dall'altro.

Dal 2019 si cancella il requisito dell'adeguamento alla speranza di vita.

Sarà inoltre valutata la esigenza di semplificazione amministrativa.

Gli interventi individuati realizzeranno una maggiore facilità di accesso al quadro normativo che regola i benefici per i cosiddetti lavori usuranti.

Le categorie restano quelle individuate nel decreto.

Significativa, anche per la prospettiva, la cancellazione del requisito dell'adeguamento alla speranza di vita che segue la richiesta di un intervento di reconsiderazione complessiva di tale istituto e la cancellazione delle finestre di accesso.

Come evidenziato nella premessa su tali punti si è registrata la condivisione tra il Governo e le Organizzazioni Sindacali anche se come richiamato dallo stesso verbale le soluzioni individuate non esauriscono quanto contenuto nella piattaforma di CGIL-CISL-UIL per i punti in esame che in termini più generali.

L'APE agevolata

Confermato il giudizio di negatività sullo strumento del prestito si è condiviso di provare a determinare una platea con accesso agevolato per alcune categorie più disagiate.

Ovvero pensionamento per vecchiaia attraverso un prestito i cui costi siano totalmente o parzialmente coperti da detrazioni fiscali specifiche.

Le categorie indicate sono lo stato di disoccupazione in assenza di reddito, la gravosità del lavoro in relazione al più elevato rischio d'infortunio e di malattia professionale in relazione all'età, le condizioni di salute e i carichi del lavoro di cura legato alla presenza di parenti di primo grado conviventi con disabilità grave.

Come evidenziato sarà oggetto di un confronto con le Organizzazioni Sindacali l'individuazione della platea e la copertura ai fini della non onerosità del prestito.

Il giudizio su questo punto verrà definito alla conclusione della discussione.

L'APE e imprese

Nel verbale è prevista la possibilità di sostegno, a seguito di accordo tra le parti, ai costi del prestito a carico delle imprese.

Tale meccanismo si realizzerebbe attraverso il versamento all'INPS di una contribuzione correlata, in sostanza i costi del prestito, prima della cessazione del rapporto di lavoro.

E' citata la possibilità di interventi di natura fiscale per favorire il versamento di contribuzione aggiuntiva alla previdenza complementare.

Inoltre sarà previsto uno strumento per favorire la rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) attraverso delle agevolazioni di carattere fiscale.

Come reso evidente nella premessa non abbiamo condiviso la scelta del Governo di determinare l'APE invece di intervenire strutturalmente nel riconoscere la flessibilità in uscita come rivendicato dalla piattaforma CGIL-CISL-UIL.

La nostra richiesta era quella di reintrodurre la flessibilità di accesso al pensionamento, nella fascia dai 62 ai 70 anni e senza penalizzazioni già insite nel meccanismo di calcolo, attraverso alcuni criteri: anni di contribuzione, quote.

L'APE è un intervento di diversa regolazione dall'ambito previdenziale, non si modificano i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia che restano come previsti dall'attuale quadro legislativo.

Oltre al capitolo della onerosità, aspetto non secondario, è proprio la struttura dell'intervento a non essere condivisibile.

Quanto sarà previsto, che sarà di seguito descritto brevemente, non interviene nel campo del diritto previdenziale ma attraverso la previsione di un "meccanismo finanziario di mercato" come precisamente riportato nel verbale.

Di cosa si tratta.

Nello specifico è un meccanismo di prestito finanziario a cui potranno avere accesso le lavoratrici e i lavoratori con età anagrafica pari o superiore a 63 anni e che maturano entro i 3 anni e 7 mesi il requisito per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

Non è definita l'entità dell'importo minimo, sulla base delle certificazioni INPS, per l'accesso a tale strumento.

L'importo del prestito sarà commisurato alla pensione di vecchiaia ed erogato fino alla maturazione degli ordinari requisiti di età per l'accesso alla pensione.

La sperimentazione di tale strumento sarà prevista per un biennio.

La FASE DUE

Nella seconda fase si affronteranno diverse questioni del sistema previdenziale con particolare riferimento al sistema contributivo che potranno prevedere interventi su :

- pensioni medio-basse → introduzione di una pensione contributiva di garanzia;
- previdenza complementare → rafforzamento adesioni;
- flessibilità in uscita nel sistema contributivo → revisione requisito minimo di uscita per pensione anticipata nel sistema contributivo (primo versamento dopo il 1° gennaio 1996);
- lavoro di cura → riconoscimento ai fini previdenziali;
- adeguamento requisiti speranza di vita → riconoscimento della diversità dei lavori;
- separazione previdenza e assistenza;
- adeguamento trattamenti pensionistici → reintroduzione meccanismo legge 388/2000 e rivisitazione paniere di beni e consumi.

Oltre le emergenze, che hanno caratterizzato la prima fase del confronto e che come si è visto hanno avuto un riscontro che presenta un carattere di articolazione, occorre in tempi brevi un lavoro che si ponga l'obiettivo di revisione in particolare del sistema contributivo e che possa caratterizzarsi per una risposta alle giovani generazioni e alle condizioni presenti nell'attuale mercato del lavoro.

In quest'ottica vanno letti quelli che al momento sono dei titoli che però contengono anche alcune direttrici d'intervento.

Tra questi la necessità di una correzione del contributivo puro e la possibile previsione di uno strumento di garanzia che determini una soglia d'importo pensionistico alla quale sommare la rendita che deriva dai contributi.

La CGIL nel 2013 presentò una specifica proposta.

Tra i temi è presente la necessità di correggere la previsione di un importo minimo (2,8 volte il minimo) per l'accesso alla pensione anticipata nel sistema totalmente contributivo.

E' presente un riferimento preciso alla necessità di riconoscere ai fini previdenziali il lavoro di cura.

Si evidenzia la necessità di un intervento sull'adeguamento dei requisiti alla speranza di vita e si individua una strada che è quella del riconoscimento della diversità dei lavori e dell'impatto che si determina sulla stessa attesa di vita.

Aspetti sui quali dovrà misurarsi il confronto.

Come riportato dallo stesso verbale di sintesi non si esauriscono gli elementi contenuti nella piattaforma unitaria.

La prospettiva d'intervento di revisione complessiva del sistema previdenziale necessita di un forte presidio e dell'iniziativa sindacale.

A partire da una adeguata e capillare informazione sugli esiti del confronto e sulle prospettive che potranno determinarsi.

Occorre però rendere evidenti alcuni punti di merito sui quali vi sono stati avanzamenti determinati dalla iniziativa e dalla mobilitazione oltre che dalla costruzione di una piattaforma unitaria.

La risposta alle emergenze sia sul versante della possibilità di accesso al pensionamento, con primi veri cambiamenti della struttura della legge Fornero che si fonda sulla esclusività dell'aspettativa di vita, che sul tema dei redditi da pensione.

Nell'ambito delle emergenze sia la tutela dei soggetti maggiormente svantaggiati in relazione alla condizione individuale (disoccupazione, condizioni di salute, disabilità nel nucleo) sia quella riferita al lavoro nella relazione tra mansione lavorativa ed età anagrafica (lavoratori precoci, APE agevolata).

Con interventi inoltre sul versante delle ricongiunzioni e dei lavori usuranti che faciliteranno da un lato l'effettività del diritto a pensione e dall'altro l'accesso alle agevolazioni.

Dopo anni di interventi sulla previdenza che hanno sottratto risorse al sistema pensionistico, questi interventi danno risorse al sistema.

Sugli esodati si lavora per l'ottava salvaguardia a partire dalle risorse già esistenti.

La valutazione complessiva di questa prima fase deriverà inoltre dall'andamento dei tavoli tecnici sulla definizione dei criteri e delle platee per l'accesso alle agevolazioni.